



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

N° 25 DEL 01-04-2020

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile da Covid-19. Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus. Ordinanza contingibile e urgente. Modalità di gestione dei rifiuti urbani

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00006 del 10.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00008 del 13.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota prot. reg. n. 229413 - del 17/03/2020, acquisita in data 19.03.2020, del Direttore della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, contenente "*Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati . Emergenza COVID - 19*";

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...*";

VISTA la nota di Ecologica Viterbo prot. 120 del 27/03/2020, assunta al protocollo comunale in data 31/3/2020 - prot. 2713, avente ad oggetto "Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00015 del 25 marzo 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.191 del D.L.gs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani", con la quale viene indicata per i comuni i cui quantitativi sono di piccole entità, la possibilità di accedere nella propria discarica sita in Località Fornaci – Viterbo, direttamente in D1, (EER 20.03.01) in conferimenti raggruppati, raccolti tramite circuito dedicato e per le sole utenze Covid-19.

DATO ATTO CHE il Comune di Antrodoco, ente di ridotte dimensioni che produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 20.03.01) Covid-19 e pertanto rientra nella casistica degli enti che possono conferire direttamente presso la discarica in Loc. Fornaci gestita da Ecologia Viterbo Srl;

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, in osservanza delle indicazioni della Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA l'ordinanza della Regione Lazio del 25 marzo 2020 n,15 "“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

l'osservanza delle seguenti modalità di gestione per tali tipologie di rifiuto:

- a) Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- b) Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

AI CITTADINI:

- per i rifiuti di cui al punto a), nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, **l'interruzione della raccolta differenziata** ove in essere e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, di cui uno più grande che contiene dentro l'altro di minori dimensioni in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di:
 - chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
 - non schiacciare i sacchi con le mani;
 - evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti;
 - smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio.

Successivamente il sacco più grande dovrà essere conferito in un contenitore in cartone e esporlo successivamente su suolo pubblico in due giornate stabilite che saranno il venerdì ed il martedì.

- per i rifiuti di cui al punto a) si raccomanda comunque a scopo cautelativo di chiudere adeguatamente i sacchetti con legacci o nastro adesivo al fine di evitare dispersioni casuali.
- La procedura di attivazione è quella descritta nell'allegato A) al presente documento, che costituisce parte integrante alla presente ordinanza.

ALLA SOCIETA' S.a.pro.di.r. s.r.l.:

- per i rifiuti di cui al punto a) Attivi un servizio dedicato alle utenze positive o in quarantena obbligatoria al COVID 19 solo a seguito di formalizzazione degli specifici accordi contrattuali. In particolare andrà preventivato il costo di approvvigionamento dei Kit da distribuire, il costo del servizio di raccolta aggiuntivo con almeno 2 ritiri settimanali, il costo di formazione e fornitura equipaggiamento al personale dedicato, i costi di trasporto e sanificazione dei mezzi ed infine i costi di smaltimento relativi allo specifico servizio.
- per i rifiuti di cui al punto b) di non modificare le modalità attuali, questo anche al fine di non rendere più gravosa ai fini impiantistici e ambientali, a livello regionale, la gestione dei rifiuti urbani. Per gli operatori del settore igiene ambientale si raccomanda l'equipaggiamento di dispositivi di protezione individuale.
- Qualora vengano attivati sul territorio servizi di volontariato atti a sostenere le esigenze di persone anziane si raccomanda che i volontari non prelevino rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria. Mentre possono farlo in abitazioni di soggetti diversi, ferme restando le precauzioni di utilizzare guanti monouso, non prelevare sacchetti aperti e conferirli nelle modalità locali previste.

AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO (ECOLOGIA VITERBO):

Essendo il Comune di Antrodoco un comune di ridotte dimensioni e produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 20.03.01) da utenze dedicate risultate positive o in quarantena obbligatoria e pertanto rientra nella casistica degli enti che possono conferire direttamente presso la discarica (D1), in Loc. Fornaci gestita da Ecologia Viterbo Srl (anche in riferimento alla nota della regione Lazio prot. U. 0250168 del 27/03/2020) dispone il conferimento di tali rifiuti, **presso la discarica (gestita da Ecologia Viterbo Srl sita in località Fornaci.**

Pertanto preso atto della disponibilità della Ecologia Viterbo all'accettazione dei suddetti rifiuti con flusso separato si attiva tale flusso dopo comunicazione ufficiale da parte del comune.

AVVERTE

In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.

DISPONE

- A. di pubblicare la presente, con identificativi secretati, sull'Albo on Line dell'Ente;
- B. di trasmettere la presente a:
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti (protocollo.prefri@pec.interno.it);
 - Soc. Saprodire S.R.L. (saprodire@pec.it);
 - Soc. Ecologia Viterbo (ecologia.viterbo@legalmail.it)
 - Comando di Polizia Locale (plbassavallevelino@pec.it);
 - Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Antrodoco (stri217230@carabinieri.it)



Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione della presente.

Il Sindaco

Guerrieri Ing. Alberto